



cod. fiscale e P.IVA 00459830188

COMUNE DI REDAVALLE

PROVINCIA DI PAVIA

CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE

L'anno **duemilaquattordici** addì**DIECI**..... del mese di **NOVEMBRE**..... in Comune di Redavalle e nella Sede Municipale, sono personalmente comparsi i Signori :

- da una parte il **Geom. Andrea Mussi**, nato a Voghera (PV) il 08.06.1972, Responsabile del Servizio Tecnico di Redavalle, nonché *Responsabile del Procedimento*, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta - C.F. e P.I. 00459830188, esclusa pertanto ogni sua diretta e personale responsabilità, nel presente atto denominata semplicemente **AMMINISTRAZIONE COMUNALE**;
- - dall'altra parte il Dott. **BOIOCCHI MARCO**, notaio, nato a Broni (Pv) il 11.12.1968 e residente a Broni (PV) in Via Dante n° 43 A, che interviene in questo atto, in qualità di legale rappresentante, dell' ASD **REDAVALLESE CALCIO** con sede in Broni (Pv) P.zza Vittorio Veneto 33 --- Codice Fiscale 93011110181, che di seguito verrà denominato semplicemente **CONCESSIONARIO**;

TUTTO CIÒ PREMESSO

tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate si conviene e si stipula quanto segue :

Articolo 1 – Il Comune di Redavalle, nel rispetto delle direttive impartite dalla Federazione Italiana Gioco Calcio, concede all' ASD **REDAVALLESE CALCIO** l'uso del Campo di Calcio comunale e relativi servizi e pertinenze, sito in via San Rocco, a titolo gratuito.

L'utilizzo e la gestione sono riferiti a:

- campo di calcio
- spogliatoi, servizi igienici ed aree annesse
- impianto elettrico e di riscaldamento dei locali adibiti a servizi igienici e spogliatoi.

In dipendenza del presente atto e per tutta la durata della convenzione, il Comune sarà sollevato ed indenne da ogni spesa e responsabilità connesse all'utilizzo dell'impianto oggetto della presente.

La Società Sportiva stipulerà, a tal fine, apposita polizza assicurativa a garanzia delle proprie responsabilità.

Articolo 2 – La presente convenzione avrà la durata di anni quattro con decorrenza dalla data di sottoscrizione. E' fatta salva la facoltà, attribuita ad entrambe le parti, di recedere in qualsiasi momento dandone comunicazione mediante lettera raccomandata con preavviso di dodici mesi.

a) L' ASD **REDAVALLESE CALCIO** potrà cedere temporaneamente in uso l'impianto ad altre squadre, società sportive o simili aventi finalità sportive, di solidarietà e di interesse pubblico, secondo modalità che saranno di volta in volta concordate tra le Associazioni interessate.

Articolo 3 – La presente convenzione potrà essere revocata dal concedente qualora, per circostanze inavvertite all'atto della stipula, o sopravvenute, l'area e le strutture oggetto della concessione risultino gravemente danneggiate a causa del concessionario.

Parimenti potrà essere revocata dal Comune qualora eventi atmosferici o calamità naturali rendessero impraticabile l'impianto o ne richiedessero, in situazioni di emergenza, l'utilizzo nel pubblico interesse.

Nei casi sopra citati la Società Sportiva concessionaria dovrà provvedere alla riconsegna dell'impianto entro il termine indicato dal Comune.

Articolo 4 – L'impianto, gli accessori e le pertinenze oggetto della presente convenzione, vengono consegnati all' ASD REDAVALLESE CALCIO nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

All'atto della stipula sarà redatto e sottoscritto dalle parti un verbale di verifica e consistenza dei beni concessi in comodato d'uso.

I beni stessi, nonché eventuali opere realizzate dal concessionario nel corso del presente contratto, dovranno essere mantenuti e, alla scadenza riconsegnati all'Amministrazione concedente, in perfette condizioni.

Articolo 5 – Sono a carico dell' ASD REDAVALLESE CALCIO i seguenti interventi:

- opere di manutenzione ordinaria
- gestione del manto erboso del campo di gioco
- manutenzione e pulizia di servizi e spogliatoi
- custodia dell'impianto
- gestione delle attività sportive
- utenze: energia elettrica, gas, acqua, TARI, eventuali altre imposte comunali ed ogni altra eventuale utenza che la stessa Associazione intenda attivare.

Articolo 6 – Sono inoltre a carico della stessa ASD REDAVALLESE CALCIO in dipendenza del fatto che l'impianto le viene concesso in uso gratuito:

- le opere di manutenzione straordinaria che la stessa Società intenda realizzare, previo assenso del Comune
- gli interventi di adeguamento alle norme sulla sicurezza e sull'omologazione dell'impiantistica sportiva, sempre previo assenso del Comune.

Nel caso di realizzazione di nuove opere debitamente autorizzate dall'Ente concedente, le stesse entreranno a far parte del patrimonio comunale, senza che per ciò possano essere avanzate richieste di rimborso o indennizzo da parte del concessionario realizzatore.

Articolo 7 – Alla ASD REDAVALLESE CALCIO è attribuita, ai sensi della vigente normativa per l'esercizio e la vigilanza dei locali di pubblico spettacolo, la gestione dell'impianto in caso di manifestazioni in cui si debba garantire il rispetto delle norme di legge previste.

Articolo 8 – L' ASD REDAVALLESE CALCIO intende attuare in via prioritaria l'attività del gioco del calcio così come stabilito dalla norme della Federazione Italiana Gioco Calcio e dalla Lega, mediante allenamenti settimanali dei propri calciatori, della scuola di calcio come stabilito dalle norme federali e riferita a bambini e ragazzi come previsto dalle norme stesse.

Articolo 9 – Per dare esecuzione alla volontà espressa dall'Amministrazione Comunale, l' ASD REDAVALLESE CALCIO applicherà la frequenza gratuita alla scuola calcio dei ragazzi e bambini residenti nel comune di Redavalle, qualora dia attuazione al progetto di avvicinamento dei giovani al gioco del calcio. Si impegna inoltre ad esaminare e, nei limiti del possibile, assentire, richieste da parte di Associazioni locali per l'attuazione di manifestazioni e tornei consoni con l'indirizzo dell'impianto sportivo.

Articolo 10 – Il Comune declina ogni responsabilità derivante dall'uso dell'impianto, strutture, accessori e pertinenze, nel periodo di durata della presente convenzione.

Durante l'utilizzo dell'impianto da parte di soggetti terzi debitamente autorizzati, gli stessi saranno responsabili, per qualsiasi evenienza e per l'effettivo tempo di utilizzo.

A tal fine dovrà essere garantita, di volta in volta, la necessaria copertura assicurativa.

Articolo 11– Per qualsiasi controversia le parti faranno riferimento al Tribunale di Pavia.

Articolo 12 –

In caso di inosservanza degli obblighi a carico del concessionario, oppure per motivi di preminente interesse pubblico, l'Amministrazione Comunale potrà adottare provvedimenti di autotutela, previa comunicazione di avvio del procedimento ex Legge 241/1990 al Concessionario, consistenti nella decadenza o nella revoca della concessione d'uso.

La decadenza o la revoca della concessione hanno effetto dalla data di ricevimento della comunicazione al Responsabile della intervenuta esecutività.


La decadenza o la revoca della concessione comportano di diritto la risoluzione della presente convenzione. La decadenza può essere disposta anche per violazione della destinazione d'uso,

consistente sia nel mancato uso, sia nell'utilizzo diverso da quello oggetto della concessione.
La presente convenzione viene registrata in caso d'uso.
Le eventuali spese di stipula e registrazione della presente saranno a carico dell' ASD REDAVALLESE
CALCIO di Broni.

Letto, confermato e sottoscritto

Redavalle, 10.02.2014

Per La Società Sportiva
IL PRESIDENTE

Dott. Boiocchi Marco


Per Il Comune di Redavalle
IL RESP. SERV. TECNICO

Geom. Mussi Andrea
